



Prot: 0003483/202400598 (da citare nella risposta)

Firenze, 02/07/2024

Referente della pratica: Dott.ssa Alessandra Bras

COMUNE DI CARRARA
(trasmesso via pec)

Avv. Diego Aravini
(trasmesso via mail)

Oggetto: *Istanza di riesame per diniego parziale opposto alla richiesta di accesso civico generalizzato assunta al prot dell'ente n. 36463 del 07/05/2024-ACCOGLIMENTO*

Come notificato con nostra nota Prot. 3316 del 21/06/2024, è pervenuta, da parte dell'Avv. Diego Aravini, in nome e per conto di "Legambiente APS – Rete Associativa – ETS, l'istanza di riesame per parziale diniego del Comune di Carrara, espresso con nota prot. n. 43277 del 29/05/2024, verso la richiesta di accesso civico generalizzato, assunta al protocollo dell'Ente al prot. n. 36463 del 07/05/2024.

La suddetta richiesta di accesso, è volta a conoscere:

dati, e/o documenti contenenti i dati, dei quantitativi annui (espressi in tonnellate) dei materiali estratti da ogni cava, ubicata in tutto e/o in parte nel territorio amministrativo del Comune di Carrara, nel periodo temporale compreso tra il 01 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2023, suddivisi nelle tipologie in cui sono stati classificati nei rispettivi anni e recanti, in relazione a ciascuna cava, l'espressa indicazione della ragione sociale del concessionario e del soggetto effettivamente autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva.

Entro il termine indicato all'art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013, l'Amministrazione comunale di Carrara, con provvedimento prot. n. 43277 del 29.05.2024, comunicava l'accoglimento parziale dell'istanza di accesso "*consentendo all'istante di accedere ai dati dei quantitativi annui (espressi in tonnellate) dei materiali estratti da ogni cava, ubicata in tutto e/o in parte nel territorio amministrativo del Comune di Carrara, nel periodo temporale compreso tra il 01 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2023, suddivisi nelle tipologie in cui sono stati classificati nei rispettivi anni, senza alcuna espressa indicazione della cava, della ragione sociale del concessionario e del soggetto effettivamente autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva*";

Entro i termini di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013, l'Avv. Diego Arravini ricorre al Difensore civico in merito alla legittimità del parziale diniego dell'Ente.

In merito al procedimento di cui trattasi, si osserva, in primo luogo, che l'interessato ha formulato la richiesta di accesso ai sensi del d.lgs. 195/2005 recante *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* e/o del d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

Ferma restando la coesistenza nell'ordinamento di diversi regimi di accesso che operano sulla base di norme e presupposti differenti, secondo la giurisprudenza consolidata l'amministrazione ha il dovere di "*esaminare*



l'istanza nel complessivo "anelito ostensivo" ed è tenuta a dare una risposta "onnicomprensiva" anche applicando le diverse discipline sull'accesso in presenza dei presupposti normativi, evitando formalismi e appesantimenti burocratici tali da condurre ad una defatigante duplicazione del suo esame. (Cons. St., ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10).

Coerentemente a quanto sopra, nel proprio provvedimento, l'Ente ha richiamato i presupposti per l'applicazione dell'esclusione di cui all'art. 5-bis, comma 2 lett. c), d.lgs. 33/2013 per evitare un pregiudizio concerto alla tutela degli *"interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali"*.

L'Ente ha inoltre richiamato l'art. 5, comma 2, lett. d), d.lgs. 195/2005, secondo cui l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione richiesta rechi pregiudizio *"alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale"*, omettendo tuttavia il riferimento ai *diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, espressamente previsti dalla norma.

Riguardo a tale ultima fattispecie di accesso, disciplinato dal d.lgs. 195/2005, si ritiene in ogni caso necessario che l'Ente valuti preliminarmente se i dati oggetto della richiesta, nella loro interezza, rientrino o meno nel concetto di *"informazione ambientale"*, espressamente definita all'art. 2 dello stesso d.lgs. 195/05.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'istanza di riesame di cui trattasi è stata espressa dall'interessato con esplicito riferimento al d.lgs. 33/2013 e pertanto viene in questa sede valutata esclusivamente in relazione alle norme e presupposti che disciplinano l'accesso civico generalizzato.

Per prima cosa si osserva che nella formulazione dell'istanza di accesso, l'istante chiedeva di organizzare i dati richiesti secondo un esempio mostrato in una tabella ovvero, in ogni caso, in modo tale da permettere la ricostruzione della tabella senza ambiguità *"affinché i dati dei detti quantitativi di materiali estratti da ciascuna cava siano intellegibili e utili ai fini che si intendono perseguire con la presente istanza"*.

In riferimento a tale particolare richiesta, si ritiene doveroso ricordare che l'istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti esistenti e non deve comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta, così come precisato nelle linee guida ANAC assunte con delibera 1309/2016, secondo cui *"resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa."*

Per quanto concerne il provvedimento adottato dall'Amministrazione, la stessa ha considerato che *"l'interesse conoscitivo del richiedente non è limitabile se non in ragione di contrastanti esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge"*, valutando che l'ostensione delle informazioni omesse (nome o numero ufficiale, ragione sociale del concessionario e del soggetto effettivamente autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva) sia lesiva degli interessi economici e commerciali delle imprese cui i dati si riferiscono.

L'Ente ha ulteriormente valutato che *"è negli interessi degli operatori economici, che svolgono attività in regime"*



di libero mercato, mantenere riservati dati che, se resi noti, comporterebbero un indebito vantaggio a terzi con una distorsione della concorrenza.

Come richiamato dallo stesso Ente, il principio dell'accessibilità tutelato dal d.lgs. 33/2013 è temperato dalla previsione di eccezioni, disciplinate nei commi 1 e 2 dell'art. 5 della stessa norma, eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.

Ciò implica che l'amministrazione destinataria della richiesta debba effettuare un'attività valutativa, connotata da elevata discrezionalità, attraverso la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla ostensione delle informazioni e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

In particolare, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, l'amministrazione deve valutare, da un lato, la probabilità del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e dall'altro, la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività.

La presenza delle condizioni che permettono di escludere l'eccesso civico generalizzato, come l'esistenza di un pregiudizio alla tutela dell'interesse privato individuato dall'ente, non rappresenta infatti un limite assoluto all'accesso civico.

In tal senso, è opportuno richiamare anche quanto indicato dalle citate linee guida Anac, con le quali viene precisato che in caso di risposta negativa o parzialmente tale, l'amministrazione è tenuta a una congrua e completa motivazione.

Si vuole inoltre menzionare quanto affermato dal TAR Campania, Sez. VI, 22-05-2019, n. 2486 secondo cui *“nonostante la scelta esplicita operata dal legislatore italiano, con riguardo all'accesso generalizzato, per il solo criterio del “pregiudizio concreto”, deve ritenersi che la scelta finale dell'amministrazione sull'istanza di accesso generalizzato non deve tenere conto solo del “pregiudizio concreto” ma anche dell'interesse alla divulgazione che fonda la richiesta dell'istante. L'amministrazione nell'esercizio dell'attività discrezionale (attività che esercita quando è chiamata a decidere se dare in ostensione i documenti e in che termini, al fine di proteggere gli interessi pubblici e privati previsti) è chiamata, infatti, non solo a considerare e verificare la serietà e la probabilità del danno all'interesse-limite, ma anche a contemperarlo con l'interesse alla conoscenza del richiedente. In caso di pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici e privati, infatti, ciò dovrebbe rappresentare solo una condizione necessaria, ma non sufficiente, per negare l'ostensione.*

Ciò premesso, e nei limiti di quanto sopra motivato, l'istanza di riesame in oggetto si ritiene fondata, in quanto il diniego parziale opposto dal Comune di Carrara non è sorretto da una motivazione adeguata e sufficiente a esplicitare la valutazione degli interessi contrapposti, né la scelta effettuata di negare l'accesso per evitare un pregiudizio alla tutela degli interessi privati individuati, conseguente alla diffusione generalizzata dei documenti richiesti.

Si invita pertanto l'Amministrazione a rivedere il procedimento di cui trattasi, provvedendo entro 30 giorni dal ricevimento della presente ai sensi dell'art. 5, comma 8, d.lgs. 33/2013. Qualora l'Amministrazione non confermi il diniego entro il suddetto termine, l'accesso è consentito.

Distinti saluti.



La Difensora Civica
(Avv. Lucia Annibali)

Allegati 4

- 2024.06.20 richiesta di riesame
- 2024.05.03 Richiesta di Accesso Carrara
- Diniego parziale Carrara Prot.N.0043277-2024 (1)
- 20240003316